REGOLAMENTO ORGANICO PER I BAGNI DI AQUI COMUNEMENTE DETTI DI...

Bagni di Casciana, Prospero Chiari

21

REGOLAMENTO ORGANICO

PER

I BAGNI DI AQUI

COMUNEMENTE DETTI DI CASCIANA

NELLE COLLINE PISANE

APPROVATO DAL MUNICIPIO DI LARI

il dì 9 Aprile 1853

E FATTO DAL MEDICO DIRETTORE

ED AFFITTUARIO DEI MEDESIMI

DOTT. P. GUIARI

REGOLAMENTO ORGANICO

PER

I BAGNI DI AQUI
COMUNEMENTE DETTI DI CASCIANA
NELLE COLLINE PISANE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

. . . . . ***Tene disciplinam, et ne dimittas eam. custodi illam, quia ipsa est vita tua.***

Prov. 4.

ART. 1. La direzione ed amministrazione dei Bagni di Aqui, comunemente detti di Casciana, nelle Colline Pisane dipende dall' Affittuario dei medesimi e dal Gonfaloniere del Municipio di Lari nei limiti delle loro respettive competenze.

2. Gl' Impiegati addetti allo Stabilimento termale sono — un ***Medico Direttore*** — un ***Guardaroba*** — cinque ***Bagnajuoli od Inservienti*** — quattro ***Bagnajuole*** — quattro ***Supplenti 1.° e 2.° per gli uomini, e 1.ª e 2.ª per le donne*** — un ***Caporale con quattro uomini pel servizio delle Portantine*** — ed un ***Custode.*** Però tanto il secondo che la seconda Supplente ed il Custode, siccome aumentati dall' Affittuario, così il Municipio intende che alla fine

del corrente affitto non possano acquistar titoli veruni di fronte al Municipio medesimo; e parimente quelli cui piacesse allo stesso Affittuario di nuovamente introdurre nello Stabilimento in discorso, sempre che siano al di là del numero sindicato e notato nell'anteriore Comunitativo Regolamento: ed il personale da prescegliersi in avvenire non potrà appartenere a famiglie nelle quali siavvene altri al servizio dei Bagni.

3. Le nostre Terme sono sempre aperte ai Concorrenti in ogni stagione dell'anno, e vi si ponno fare per conseguenza le immersioni (quando siavi il consiglio e permesso del Medico Direttore) in tutti i tempi. Regolarmente poi si aprono ogni anno dal 20 aprile al 20 di ottobre; e le ore giornaliere sono dalle 5 alle 11 della mattina, e dalle 2 alle 6 e mezza della sera fino al 1.° settembre. Al di là di quest'epoca dalle 5 e mezza alle 11 antimeridiane, e dalle 2 alle 6 pomeridiane. Ciò peraltro allorchè circostanze speciali non richiedessero abrogazione dall'orario suddetto, nel qual caso potrà l'Affittuario regolarne il tempo a seconda del bisogno.

4. Vi sono nello Stabilimento diverse Portantine per comodo dei Ricorrenti tanto servibili per il trasporto dalle loro abitazioni al bagno e viceversa che per il passeggio. Il nolo delle medesime nel servizio dei bagni sarà quello marcato nella Tariffa che trovasi in calce a questo Regolamento organico ed affissa entro le Terme.

5. Nessuna altra portantina poi, tanto del paese che estera, potrà entrare nello Stabilimento senza esplicito permesso dell'Affittuario.

6. Si troveranno vendibili allo scrittojo del Guardaroba i *Cannelli* o *Sifoni* per le docce interne, e ciò a maggior comodo e pulizia dei Bagnanti cui non volessero o non piacesse servirsi a comune dei medesimi. Così pure vi sarà la tela d'incerato per cuffie, berretto, fasce ec. che occorrer potessero agli Affluenti che vengono a cercar salute dalle nostre Termali sorgenti nelle loro immer-

sioni o docciature; non meno che la biancheria come lenzuola, cappe, asciugamani per asciugare coloro che sortono dal bagno, il nolo della quale si tenue prezzo segnato nella suindicata tariffa.

TITOLO II.

DEI BAGNANTI.

7. Saranno ammessi personalmente all'uso gratuito dei Bagni per tutto il tempo di loro regolare apertura il Prefetto di Pisa, il Cancelliere Ministro del Censo e Sotto-Cancelliere di questa Comunità di Lari, non che i Medici e Chirurghi tutti di qualunque nazione essi siano quando facciano constare con opportuni documenti della loro matricola o nell'una o nell'altra branca della medica scienza: saranno esclusi dal pagamento i Religiosi e Religiose mendicanti e tutti i veri miserabili; pei quali, coi soli certificati in carta semplice del Parroco e del Cancelliere Ministro del Censo di quella Comunità cui appartengono, sia posta in chiaro loro miserabilità e si affermi nel secondo = *di non pagare esso stesso* (quel tale o quella tale) *la tassa familiare, nè appartenere a famiglia gravata della tassa medesima* =. Finalmente l'Affittuario ne concede l'uso gratuito al Gonfaloniere e Priori *pro tempore* del Municipio di Lari. E tanto però a questi che ai sopranominati le immersioni gli saranno permesse nei Crateri e Bagni nuovi soltanto a forma del prescritto nel citato anteriore Comunitativo Regolamento.

8. Il tempo della immersione che si accorda ai Bagnanti nei locali isolati, come a dire nei Bagnetti e Tinozze, resta limitato ad un'ora: quello delle Docce tanto esterne che interne a mezz'ora: e non sarà permesso ad alcuno di prolungarlo oltre il termine prestabilito per non dar luogo al pregiudizio di chi gli deve succedere. Illimitato poi nei Crateri e Bagni nuovi senza in questi au-

mento di tassa al di là della tariffa in vigore. Ben inteso però che detto tempo debba essere sempre subordinato alla indicazione del Medico Direttore.

9. Il numero delle immersioni o docce sì interne che esterne, o la loro convenienza per quelli che vorranno far uso delle nostre salutifere fonti verrà dal Medico Direttore stesso irrevocabilmente determinato.

10. Quando qualche Bagnante, o per consiglio del Medico Direttore o per suoi speciali bisogni, desiderasse più prolungato il tempo della immersione nei Bagnetti o Tinozze, in cotal caso dovrà prendere l'ora consecutiva, previa però sempre concertazione col Medico Direttore suddetto, e dovrà consegnare quindi doppio viglietto.

11. Le tasse per Crateri, Bagni nuovi, Bagnetti, Tinozze, Docce interne ed esterne, Portantine ec. saranno quelle notate nella suindicata attuale Tariffa. Solo il Bagno dell'Arcova, allorchè sia montato con più lusso e conseguentemento di migliore mobilia fornito, potrà subire piccolo aumento di prezzo.

12. Resta proibito ai Concorrenti che faranno le immersioni nei Crateri e Bagni nuovi di nuotare, gettare acqua, o fare schiamazzo nel bagno; e ciò non tanto per evitare molestia agli altri che trovansi assieme, quanto ancora perchè nuotando o facendo schiamazzo nelle acque si elide l'azione medicamentosa del bagno, e per conseguenza il vantaggio salutare al paziente. E coloro che non si uniformeranno al suesposto verranno per la prima volta avvertiti e corretti (come all'articolo 38); dipoi, non curando tali ammonizioni, o saranno senza revoca isolati in un bagno particolare, ossivvero espulsi dallo Stabilimento colla perdita dei viglietti già pagati.

13. Qualunque Individuo venga alle nostre Termo-minerali sorgenti dovrà prima di tutto presentarsi al Medico Direttore il quale, dopo la visita, gli rilascerà il viglietto di ammissione coll'ora precisa che dovrà avere pel bagno, per la doccia, per la portantina, e colla indicazione pur

anco del tempo e relativo locale; e con questo il Bagnante stesso o suo domestico ne otterrà dal Guardaroba gli altri opportuni per le immersioni, docce ec. (v. art. 36); i quali occorrendo, potranno essergli cangiati per altro bagno allorchè il Medico Direttore lo trovi opportuno se le acque sperimentate in quel dato luogo eccitassero sovverchiamente il Paziente.

14. Non sarà quindi concessa anteriorità d'ora ad alcuno che personalmente o col mezzo di un suo domestico, come sopra fu detto, non presenti al Guardaroba il suo particolare viglietto di ammissione. Essendo assente dal bagno e facendolo presentare per altri non avrà effetto veruno.

15. Una volta presi e per consegnenza pagati i relativi viglietti per qualunque siasi bagno, doccia, o portantina non potranno più in alcun modo riconsegnarsi nè al Medico Direttore nè al Guardaroba ancorchè il Bagnante non potesse esaurirli tutti nel tempo della sua bagnatura. Resteranno però sempre efficaci e valevoli per l'intero corso di quel dato anno non già pel consecutivo. Dimodochè se lo stesso Bagnante dopo un conveniente tempo di riposo tornasse nuovamente, prima che perdasi l'anno, all'uso di queste Acque i suddetti viglietti avranno sempre il loro stesso valore.

16. I sunnotati viglietti saranno nominali e colla firma dell'Affittuario: e nessun Individuo potrà essere ammesso nel bagno o doccia con quello di altra persona ma solo col suo personale. Nel caso di contravvenzione il possessore dell'altrui sarà tenuto al pagamento di doppia tassa per quella immersione od immersioni, doccia o docce già fatte considerandosi come nullo il viglietto non suo.

17. Ogni Bagnante all'atto della consegna dei già citati viglietti per le immersioni, doccie, o portantine ne pagherà il relativo valore a norma della rammentata tariffa, e ciò in mano di colui che ne avrà fatta consegna

18. Sarà vietato ad ognuno di fare le immersioni e

docce in locale diverso da quello assegnatogli dal Medico Direttore.

19. Ogni volta prima di entrare nel bagno ciascuno sarà tenuto di consegnare al Bagnajuolo o Bagnajuola l'opportuno vigletto per quella data immersione, il quale verrà dall'Inserviente immediatamente posto nella cassetta od urna dei respettivi locali.

20. Tanto i Bagnetti, Bagno di fango, che le Tinozze saranno corredati di un *affisso* od orario per comodo e norma dei Concorrenti alle Terme colla indicazione speciale e relativa delle ore già fissate: e le ore stesse verranno marcate secondo la presentazione del loro citato vigletto di ammissione al Guardaroba, il quale avrà obbligo di registrarle immediatamente nel suindicato orario.

21. Chiunque prenderà l'ora fissa pei Bagnetti, Bagno di fango, Tinozze, Docce, o Portantine non potrà variarla senza lo speciale permesso del Medico Direttore. Dovendo poi per suoi particolari bisogni sospendere la immersione, doccia, o portantina ne dovrà dare avviso almeno quattro ore prima della sua ora al Medico Direttore od anche al Guardaroba, il quale in tal caso lo comunicherà tosto al Medico antedetto onde ne possa disporre per altri: diversamente rimarrà a carico del Paziente l'emolumento dovuto per quel dato bagno, doccia, o portantina; e mancando due volte consecutive perderà il diritto all'ora che occupava.

22. Potrà soltanto il Medico Direttore conservarne il diritto susseguente all'ora stabilita e già marcata nell'orario a quella Persona che farà ad esso conoscere dei reali e giusti motivi, specialmente per sopraggiunti incomodi che obblighino quel tale a quella tale a sospenderne l'uso per qualche giorno.

23. Allorchè nell'orario resterà vacante un'ora già occupata da altri ne avrà la preferenza il Bagnante cui sarà stata assegnata l'ora susseguente; ma bensì dovrà esserne un giorno prima almeno prevenuto il Medico Direttore acciò esso non l'assegni ad altra persona. Nel qual caso

non potrà più aver luogo cangiamento veruno a meno che non ne convengano scambievolmente i Chiedenti.

24. Tutti quelli affetti da malattie erpetiche, da piaghe in genere, o da altre morbosità cutanee da cui ne possa emergere molesta sensazione ai consoci di bagno non saranno ammessi nei Crateri e Bagni nuovi, cioè nei *bagni a comune*, che nelle sole due ultime ore precedentalla chiusura dei medesimi.

25. È vietato a qualunque Bagnante, ottenuto che abbia il vighetto per le immersioni nei locali a comune — *Crateri e Bagni nuovi*, — di entrare in essi se non sia coperto con mutande o grembialetto se uomo, con una cappa o camicia se donna, e senza che abbia irrevocabilmente fatta precedere la prima immersione almeno da un'altra in bagno isolato come Bagnetto o Tmozza. Solo ciò potrà eccezionarsi nei Bagni nuovi, ove per altro dovrà effettuarsi detta immersione o la mattina o la sera nelle ultime ore della loro apertura.

26. Nell'unico caso in cui il Medico Direttore riconosca per giuste cagioni che un Infermo non possa senza pericolo rimaner solo nel bagno e ne dichiari in scritto tale necessità, allora l'Affittuario rilascerà il permesso di ammettervi nel bagno medesimo la persona che deve assisterlo senza che questa abbia obbligo di pagare una doppia tassa; obbligo che deve ritenersi nell'Individuo al quale il Medico Direttore reputi conveniente di concedere un eguale permesso per speciali riguardi non motivati però da assoluta necessità.

27. La tassa poi di colui che assisterà il Paziente entro il bagno resta fissata a soldi 10 per volta; e di questa assistenza ne avranno la preferenza, dopo i loro respettivi domestici, i bussolanti o portantini dello Stabilimento come quelli più adatti ed esperti in tali bisogne; e ciò per utilità maggiore al Bagnante.

28. Sarà per altro in facoltà dell'Affittuario, in alcuni casi di sua speciale attinenza, disporre di un tale servizio a persone di sua volontà.

29. È assolutamente proibito di ammettere contemporaneamente individui di sesso diverso nel bagno medesimo. Solo ciò potrà concedersi quando siano conjugi di piena conoscenza del Medico Direttore o dell'Affittuario.

30. Il solo Medico Direttore avrà indistintamente libero accesso in tutti i locali ove fannosi le immersioni, o docce, o fangature purchè però siavi gradito o richiamatovi dai Bagnanti.

31. Sarà vietato ad ognuno senza il permesso del Medico Direttore o dell' Affittuario di visitare altra persona, specialmente se di sesso diverso ancorchè fosse ad esso strettamente congiunta di sangue, mentre trovasi in Bagno.

32. Non è permesso a chicchessia di fumare nell'interno dello Stabilimento Termale, e tanto meno entro il Bagno nel tempo delle immersioni.

TITOLO III.

MEDICO DIRETTORE

33. Il Medico Direttore dovrà risiedere fissamente nel paese del Bagno d' Aqui dal 1.° maggio al 1.° ottobre di ogni anno, e nello Stabilimento Balneare ogni giorno dal 1.° giugno al 30 settembre dalle ore 7 alle 11 della mattina, e dalle 2 alle 4 della sera. In altro tempo dovrà portarvisi tutte le volte che se ne presenti il bisogno ed a richiesta dell' Affittuario.

34. Spetta ad esso la immediata sorveglianza delle Terme; degli orari; delle frequenti visite ai Bagnetti, Tinozze, Bagni di fango e Bagni a comune; gl' incombe l' assistenza alle Docce e specialmente allo esterno almeno per le prime volte onde i Bagnanti sieno più certi e tranquilli sul modo di usarle, dandoli quelle salutevoli mediche prescrizioni cui ponno occorrere per risentirne eglino maggiore vantaggio; ed osservare in fine tanto alla loro tolleranza che a quella del bagno per poter ciò variare ove se ne presenti la opportunità il bisogno.

35. Il Medico Direttore per ciò che concerne la medica professione presta suoi servigi ai Ricorrenti sempre che ne sia richiesto; e dopo la prima visita ha diritto a conseguirne il competente onorario. E per altro suo obbligo di curare senza pretenderne ricompensa tutti gl'Individui ammessi all'uso gratuito dei bagni.

36. Dopo la prima indispensabile visita di ogni Bagnante gli rilascerà il viglietto di ammissione dove noterà il numero dei bagni, l'ora, ed il luogo, col quale il Bagnante medesimo si presenterà dal Guardaroba onde ottenerne gli altri per le immersioni, docce, fangature e portantine (v. articolo 13).

37. Resta in facoltà del Medico Direttore di effettuare esso pure anche la distribuzione dei viglietti per le immersioni e ritirarne quindi in tal caso il correspettivo valore, consegnandone sera per sera le relative somme all'Affittuario o ad Individuo che legalmente lo rappresenti, il quale dovrà emettere per tale distribuzione il suo consenso senza di che non potrebbe avere effetto veruno.

38. Gli correrà obbligo, o col mezzo del Guardaroba o di altri di sua fiducia, di fare ammonire quei Bagnanti che nello interno delle Terme o nelle loro immersioni si discostassero dalla quiete, compostezza, decenza e rispetto che deve mai sempre essere mantenuto in consimili stabilimenti, e all'occorrenza, se quei tali o quelle tali si ostinassero alla disubbidienza, dovrà sospenderli od allontanarli temporariamente o per sempre dal Bagno (v. art. 12) dandone immediato avviso all'Affittuario, il quale potrà rivolgersi, occorrendo, al Pretore o Delegato di Governo di Lari.

39. Finalmente sarà tenuto di compilare e quindi consegnare alla fine delle bagnature di ogni anno una ben ragionata ed esatta Statistica all'Affittuario acciò egli possa, per utilità e lustro maggiore dei Bagni non che per vantaggio alla Scienza, inserirla nei pubblici fogli.

TITOLO IV.

GUARDAROBA.

40. Il Guardaroba sarà reperibile in Acqui in ogni stagione dell'anno cui le Terme sono aperte al pubblico, cioè dal 20 aprile al 20 di ottobre, e nelle Terme stesse ogni volta che non verrà richiamato dal bisogno o dall'Affittuario. Fissamente poi dovrà rimanervi dal 1.° maggio al 1.° di ottobre la mattina ed il giorno nel tempo intero della loro apertura.

41. Nel caso di suo legittimo impedimento da non poter prestare per pochi giorni o per più suo servigio, in allora l'Affittuario, constatato il fatto, potrà ovviare a ciò con sostituirgli persona di sua fiducia, ossivvero disimpegnare esso stesso un tale officio.

42. Avrà l'onere della distribuzione dei viglietti per le immersioni, fangature, docce, o portantine di cui ne sarà ancora responsabile, e dovrà rilasciarli ai Chiedenti soltanto dietro la presentazione, come all'articolo 13, di quello di ammissione del Medico Direttore ritirandone il corrispettivo valore all'atto della consegna, e versandone le somme ogni giorno in mano dell'Affittuario o a chi per esso. A garanzia però di sua gestione dovrà offrire al sudetto Affittuario un idoneo mallevadore.

43. Sorveglierà al buon ordine ed all'esatto adempimento del servizio per parte dagl' Impiegati subalterni dello Stabilimento che sono i Bagnajuoli uomini e donne, i Supplenti e le Supplenti, i Bussolanti, ed il Custode: gli riprenderà e correggerà nelle loro mancanze con successivo obbligatorio rapporto all'Affittuario, e sarà attivo e preciso per la pinna ed esatta esecuzione del presente Regolamento organico, subordinatamente però sempre al Medico Direttore ed all'Affittuario. E quando i sunnotati subalterni gli mancassero di obbedienza e rispetto sarà in sua fa-

coltà di sospenderli fino a otto giorni dandone immediato avviso all'Affittuario antedetto.

44. Sarà tenuto di registrare le ore negli orarii, come sopra dicemmo, dietro la presentazione personale o di un domestico dei respettivi viglietti di ammissione rilasciati ai Bagnanti dal Medico Direttore: sorveglierà al preciso adempimento degli orarii antedetti; così pure invigilerà con esattezza perchè, compiuto il tempo prefisso della immersione, il Bagnante esca dal bagno per dar luogo all'altro cui deve succedergli.

45. Dovrà coscienziosamente occuparsi del mantenimento degli oggetti tutti dello Stabilimento come biancheria, tubi per le docce esterne ed interne, berrette, spugne, granate, stoje, tappeti dei quali oggetti ne sarà pur anco responsabile. Sarà egualmente tenuto di porre attenzione perchè si effettui il mutamento delle acque ogni qual volta sorte un Bagnante dai bagnetti o tinozze; di far ripulire volta per volta detti locali col mezzo degl' Inservienti o del Custode, ed ordinare, allorchè prima non se ne presenti il bisogno, sera per sera il ripulimento delle intere Terme. E se vi fossero delle insubordinazioni o mancanze sì per parte degl' Impiegati dello Stabilimento che dei Bagnanti stessi dovrà darne serale rapporto all'Affittuario onde esso prenda quelle misure che crederà più acconce all' uopo.

46. Farà noto in ultimo, ogni e qualunque volta ne occorra, al rammentato Affittuario i bisogni che potessero presentarsi nello Stabilimento sia pel riattamento, sia per l'uso regolare e disciplinare dei bagni, docce, lotature, o portantine acciò venga tosto ovviato a simili mancanze nel miglior modo possibile.

TITOLO V.

INSERVIENTI O BAGNAJUOLI UOMINI E DONNE.

47. I Bagnajuoli allorchè entreranno in servizio dovranno indossare la loro bluse e vestir con decenza. Le Bagnajuole ugualmente saranno vestite colla maggiore possibile proprietà.

48. Tanto agli uni che alle altre resta assolutamente inibito d'introdurre i loro bambini nelle Terme, e di ammettere indistintamente qualunque siasi persona all'uso dei bagni in verun locale, esclusi anche quelli di loro famiglia, se non presentino a loro consegnino l'opportuno viglietto cui avranno cura, appena ricevuto, di porre nelle apposite urne dei singoli luoghi, e a ciò mancando verranno per la prima volta ammoniti; per la seconda sospesi per otto giorni; e per la terza esclusi dallo Stabilimento e sostituitine altri dall'Affittuario al loro posto, dandone immediatamente avviso al Gonfaloniere del Municipio di Lari.

49. Rimarrà ad essi di pari modo vietato di chiamare altri nello Stabilimento per farsi aiutare o supplire nel disimpegno di loro funzioni senza esplicito permesso dell'Affittuario.

50. Allorchè per causa qualunque riconosciuta valevole dall'Affittuario medesimo alcuno degl'Inservienti o Bagnajuoli tanto uomini che donne sia necessitato di lasciare per qualche tempo il suo servizio nei Bagni, l'Affittuario stesso potrà farlo sostituire fino a sei giorni da uno di sua famiglia, oltre il qual termine dovrà succedergli un supplento od una supplente; e questi non avrà nessun titolo nè diritto alle mance, ma sivvero ritirerà giornalmente dall'asseote 20 crazie se uomo, e 16 se donna. Tali sostituzioni però si concederanno quando gli altri Inservienti non bastassero all'esatto adempimento del servizio medesimo, cui saranno stretta-

mente tenuti di attivare a vicenda senza pretenderne ricompensa fra loro.

51. Qualora uno degl' Inservienti d'ambo i sessi, o dei Bussolanti restasse impotente o più continuare il disimpegno del suo impiego spetterà allora all'Affittuario di sostituire al medesimo uno od una supplente colle condizioni cui stimerà più acconce ed equo alla circostanza; e tale sostituzione potrà prolungarsi per il tempo non maggiore di uno o due anni al più. Quindi trascorsa tale epoca ne renderà conto al Gonfaloniere acciò nel Collegio dei Priori del Municipio di Lari, di comune concerto coll' Affittuario, siano presi quei provvedimenti che saranno creduti opportuni sia nell' interesse del servizio dei Bagni che del fattosi impotente.

52. Se per volontaria renuzia, per destituzione, o per morte del titolare restasse vacante un posto d'Inserviente tanto di uomo che di donne avrà la preferenza nel surrogarlo il primo o la prima supplente, ed allora il secondo e la seconda passeranno al posto di primo o prima supplente. Peraltro l'Affittuario si riserva il diritto, in qualche particolar circostanza, di potor derogare e quanto sopra con persone di sua maggiore fiducia.

53. Gl' Inservienti in genere dovranno essere sempre immancabili nello Stabilimento in tutte le ore cui sarà aperto al pubblico. Potrà soltanto l' Affittuario, mentre non siavi assoluto bisogno ed il servizio non manchi, dispensarne alcuni dal 20 aprile al 15 di giugno, e dal 15 di settembre al 20 di ottobre come meglio crederà conveniente, ed a seconda della maggiore o minore affluenza dei Bagnanti medesimi.

54. Ad ogni Impiegato dello Stabilimento Termale resta assolutamente proibito d'introdurre e permettere *anche una sola immersione* nei Crateri allorchè sono chiusi i Bagni; e contravvenendo a ciò verranno tosto senza eccezione licenziati dal loro impiego essendo trasgressiona di troppa importanza. E sarà pure tal concessione in egual

modo vietata anche al Medico Direttore ed all' Affittuario medesimo.

55. Gli correrà stretto obbligo d' invigilare perchè all' ora precisa il Bagnante sia in grado di lasciar libero il bagnetto, tinozza, o doccia all' altro che ha l' ora di poi: di prestare servizio ai Ricorrenti colla maggior precisione accuratezza ed attenzione possibile: spogliarli, asciugarli, vestirli ed aver cura dei loro abiti ed altro di cui ne sono ancora responsabili: infine prendere quella mancia che la loro generosità gli concede senza lagnarsi con chicchessia; viceversa operando saranno assoggettati alle trascritte penali del rammentato articolo 48.

56. Incombe loro obbligo assoluto di non mescolare la biancheria degli ammalati da morbosità cutanee con quella degli affetti da altri malori; ma bensì dovranno per riscaldare la biancheria stessa dei primi servirsi delle nuove stufe o caldari a tale oggetto aumentati due anni sono nel nostro stabilimento Balneare. E non uniformandosi a tale incombenza verranno ugualmente puniti colle trascritte penali del succitato articolo 48.

57. A turno si presteranno al servizio dei Bagni in ogni occorrenza, anche nella parte dell' anno non compresa dal 20 aprile al 20 ottobre, appena che l' Affittuario ne richieda il loro personale.

58. Quando il servizio per parte degl' Inservienti uomini o donne manifestamente difettasse, l' Affittuario dovrà chiamare uno due o più secondo l' urgenza dei Supplenti i quali, posti che siano in attività permanente, non potranno per conto alcuno chiedere partecipazione di sorta alle mance, ma contentarsi del loro stipendio fissato all' articolo 50.

59. I quattro Supplenti presteranno, ove ne siano richiesti dall'Affittuario, l' opera loro nel Bagno ad un mese per ciascheduno, cioè dal 20 aprile al 20 maggio il primo e la prima; dal 20 maggio al 20 giugno il secondo e la seconda e così proseguendo.

60. Saranno tenuti gl' Inservienti tanto uomini che donne, fino a che non sia attivato il Custode, di procurare attentamente che la maggiore nettezza sia mantenuta in ogni parte dello Stabilimento. Ripulire con precisione ogni giorno i Crateri e Bagni nuovi, ogni tre le Conserve, e sempre i Bagnetti le Tinozze e le Docce ogni volta cui ne è stato fatto uso.

TITOLO VI.

BUSSOLANTI.

61. I Bussolanti non saranno ammessi nello Stabilimento se non avranno anch' essi la loro *bluse*, e convenientemente vestiti.

62. Sarà loro dovere di portare i Bagnanti con tutta cautele, con convenienta maniera, con modi urbani, e con affabilità. Far conto delle Portantine; pulirle e lavarle quando siavene bisogno; tenerle in riguardo come cosa loro, ed obbligati al risarcimento dei danni ove ne avvenissero per dato e fatto di loro trascuranza. Dovranno prestarsi in occorrenza agli ordini del Medico Direttore, del Guardaroba e dell' Affittuario anche in cose astrattamente estranee al loro impiego, ma però di ottinenza all' esatto e regolare andamento dei Bagni.

63. Non gli sarà permesso di ricevere senza eccezione privatamente o particolarmente le tasse, le mance, od altro dai Bagnanti; ma sarà assoluto ed esclusivo obbligo del Caporale di riscuotere esso solo le mance, tasse, od altro come sopra dai Ricorrenti alle nostre fonti salubri cui avranno prestato servizio, tanto cioè quella del trasporto colle portantine quanto le altre per le immersioni di compagnia, il quale poi dovrà equamente distribuirle fra di loro in eguali porzioni. Lo stesso dicasi di ogni altro emolumento od incerto che potesse spettare ai medesimi. E non conformandosi al suesposto saranno pu-

mili per la prima mancanza colla sospensione di *otto giorni* dall'impiego; per la seconda di *quindici*; ed alla terza *licenziati* per sempre dallo Stabilimento Tante poi nel periodo degli otto giorni nella prima punizione, che dei quindici nella seconda non percepiranno alcun obolo di quanto il Caporale potesse rilevare di mance, di paghe, o di altri incerti. Ma solo ciò dovrà dividersi fra i Bussolanti rimasti in attività di servizio, o con quel tale o quei tali che l'Affittuario avrà surrogato ai sospesi

64. Se fra di loro nascesse diffidenza, mala fede, o litigi per qualunque siasi causa relativa alla onestà del Caporale nel ritiro e repartizione degli enunciati emolumenti l'Affittuario potrà e dovrà emettere sa tale rapporto quelle risoluzioni che stimerà più acconcie all'uopo, onde così ovviare nel miglior modo possibile a tale inconveniente.

65. Dal 1.° maggio a tutto giugno e dal 20 settembre al 20 di ottobre uno almeno o due, da darsi in nota sera per sera dal Caporale al Guardaroba per il giorno susseguente il quale ne farà registro in calce di apposita tabella da rimanere affissa nelle Terme, dovranno sempre essere reperibili nello Stabilimento e pronti a prestarsi nelle occorrenze del loro impiego; o mancando l'Affittuario, il Medico Direttore, o il Guardaroba dovrà chiamare altra persona al disimpegno di tali funzioni colla paga o mercede che sarebbe dovuta al delinquente.

66 Dal 1.° luglio al 1.° settembre poi dovranno ogni giorno essere tutti immancabili entro lo stabilimento dei Bagni.

67. Saranno obbligati a prestarsi in pro dei Bagnanti anche negli altri tempi dell'anno allorché se ne presentasse il bisogno, dietro invito del Medico Direttore dell'Affittuario o del Guardaroba.

68 Dovranno senza avanzare lagnanze o pretensione alcuna di emolumento prestare gratuitamente loro servizio ai miserabili Bagnanti che sono esclusi dal pagamento

delle tasse pei Bagni; e non uniformandosi al contenuto nè di questo articolo nè dei superiori 64 62 64 65 e 67 incorreranno eglino pure nelle penali trascritte all' articolo 48 per gl' Inservienti.

69. Il Caporale darà ogni sera all' Affittuario un dettagliato rapporto sulla condotta dei suoi sottoposti, e di quant' altro potesse esservi d' incongruo o d' indisciplina nello stabilimento Balneare

TITOLO VII.

CUSTODE.

70. Il Custode delle Terme, allorchè venga attivato, dovrà indossare esso pure la sua *bluse* ed essere di decente abito vestito. La *bluse* per il primo anno soltanto gli verà fatta dall' Affittuario.

71. Sorveglierà e supplirà a tutti i bisogni che si presenteranno nello Stabilimento intiero, compatibilmente però sempre alla soverchia concentrazione di servizio, e ciò dietro comando del Medico Direttore, del Guardaroba, o dell' Affittuario quando esso stesso non ne conosca il momento.

72. Invigilerà alla completa nettezza dei Bagni: laverà ed esattamente pulirà dopo ogni immersione i Bagnetti, Bagno di fango, e Tinozze: sarà attento alla pulizia delle Docce sì interne che esterne: due volte la settimana ripulirà i Crateri e Conserve: terrà lustrate le ottonerie, le maniglie delle valvole, i robinet; pulirà i pavimenti, asciutte le stoje e tappeti; porterà acqua fredda dove occorra; pomperà per le Docce, e più l' acqua minerale del *Pozzetto* per temperare quella di quei locali cui il Medico Direttore stimerà di cui bisognevoli; esonerandone gl' Inservienti uomini e donne siccome quelli che in massa dovranno passargli la dovuta mercede stabilita in 20 crazie al giorno.

73. Appena suonata l'ora della chiusura dei Bagni, che gl'inservienti o Bagnajuoli in genere potranno andarsene alle loro abitazioni, il Custode dovrà occuparsi di tutto quanto è necessario finchè non abbia approntato ogni e qualunque cosa occorrevole per la riapertura dei Bagni medesimi allo nuove immersioni.

74. Entrerà in servizio permanente ed attivo dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno; e dovrà trovarsi entro lo Stabilimento Balneare ogni mattina mezz'ora prima della sua apertura, o sortirne, eccettuata l'ora del pranzo che sarà dalle 11 o mezza ai due quarti dopo il meridiano, la sera terminate lo bagnature ed allorchè avrà assestato l'occorrevole pel dì consecutivo. Ma soprattutto sarà suo indispensabile obbligo di effettuare la chiusura della valvula principale di egresso delle sorgenti Termominerali di questi Bagni, della quale operazione ne avrà la più stretta ed assoluta responsabilità. E non compiendo tale importante operazione per la prima volta sarà punito colla perdita della sua paga per *quindici giorni*; e qualora recidivasse sarà immediatamente licenziato dal suo impiego. Per le altre mancanze si regolerà la di lui punizione al contenuto del più volte rammentato articolo 48 in ordine ai Bussolanti e Bagnajuoli.

TITOLO VIII.

BAGNO DI FANGO.

75. Il Bagno di fango, introdotto dall'Affittuario la prima volta nel corrente anno, non sarà vincolato dalla tariffa dello Stabilimento sopra citata, ma sibbene avrà la sua particolare trascritta alla pagina XXV di questo Regolamento, ed affissa essa pure o nella stanza del Medico Direttore od all'ingresso di detto bagno. E le diverse lotature saranno respettivamente tassate colla massima possibile parsimonia.

76. Il Bagno in discorso sarà regolato e condotto dal Medico Direttore col consenso dell' Affittuario e indipendentemente dal resto delle Terme, in quella miglior guisa che le condizioni attuali dello Stabilimento potranno permettere, onde sanzioni quella utilità e convenienza ai Ricorrenti che chi lo attivò pienamente ed ardentemente desidera.

ORARIO

ANTIMERIDIANE	POMERIDIANE
Dalle ore 5 alle 6. Il Sig. N. N.	Dalle ore 2 alle 3. Il Sig. N. N.
Dalle ore 6 alle 7. La Sig.ra N. N.	Dalle ore 3 alle 4. Il Sig. N. N.
Dalle ore 7 alle 8. La Sig.ra N. N.	Dalle ore 4 alle 5. La Sig.ra N. N.
Dalle ore 8 alle 9. Il Sig. N. N.	Dalle ore 5 alle 6. La Sig.ra N. N.
Dalle ore 9 alle 10. Il Sig. N. N.	Dalle ore 6 alle 7. Il Sig. N. N. — (1)
Dalle ore 10 alle 11. Il Sig. N. N.	(1) Il serviaio anche nella mezz'ora cui vengono chiusi i Bagni (cioè dalle 6 e 1/2 alle 7) nei locali isolati sarà sempre preciso ed attivo, in modo che i Bagnanti non abbiano per conto alcuno a lamentarsene.

TARIFFA

Dei prezzi ai diversi Bagni, Docce, Portantine ec. dello Stabilimento di Aqui approvata con Sovrano Rescritto dei 29 Aprile 1847.

Bagni nel Cratere.

Per una immersione . . . . £ — 13. 4.
Per 16 immersioni — *Appalto* . . . . . » 8. — —

Bagni Nuovi.

Per una immersione. . . . . » — 8. 4.
Per 16 immersioni — *Appalto* . . . . » 6. — —

Bagnetti.

Per una immersione senza Doccia . . . » 1. 6. 8.
idem con Doccia . . . . » 1. 10 —
Per 16 immersioni senza Doccia — *Appalto* » 18. — —
idem con Doccia — *Appalto* . . . » 20. — —

Tinozze.

Per una immersione senza Doccia . . . » 1. — —
idem con Doccia . . . . » 1. 3. 4.
Per 16 immersioni senza Doccia — *Appalto* » 13. 6. 8.
idem con Doccia — *Appalto*. . . . » 15. — —

Bagnetto dell'Arcova.

Per una immersione. . . . . » 1. 13. 4.
Per 16 immersioni — *Appalto*. . . . . » 22. — —

Doccia esterna senza Bagno

Per una volta . . . . £ — 10. —
Per 16 volte — *Appalto* . . . . » 6. 13. 4

Doccia interna.

Per una volta . . . . » — 3. 4.
Per 16 volte — *Appalto* . . . . » 2. — —

Nolo delle Portantine.

Per andare o tornare semplicemente al, o
dal Bagno . . . . » — 3. 4.
Per andare e tornare . . . . . . » — 6. 8.
Per 16 volte dell'andare e tornare — *App.* » 4 13. 4.

Mercede ai Bussolanti.

Per una semplice gita a prendere il Bagnante o portarlo . . . . . . » — 5. —
Per prenderlo all'abitazione e riportarvelo. » — 10. —
Per 16 gite di andare e tornare — *App.* » 6. — —

Acqua dei Bagni per fuori.

Per ogni barile . . . . » — 6. 8

N B A comodo dei Bagnanti lo Stabilimento ritiene diverse Portantine ed una a ruota per uso della passeggiata, il nolo delle quali e la spesa del trasporto dovranno combinarsi coll'Affittuario

Ritiene pure lo Stabilimento medesimo la biancheria occorrevole per asciugare coloro che sorton dal Bagno o Doccia col tenue prezzo di crazie 16 per ogni appalto.

TARIFFA

PER IL BAGNO DI FANGO E LOTATURA.

Bagno di fango in Tinozza.

Per una immersione . . . . £ 2. — —
Per 46 immersioni — *Appalto* . . . . » 30. — —

Infangatura e lotatura.

Infangatura per ogni volta ad un membro » 2. 13. 4.
idem a mezza la persona . . . . » 3. — —
idem a due terzi della vita. . . . » 3. 6. 8.
idem a tutto il corpo. . . . . . » 4. — —

Il fango, cui per circostanze straordinarie se ne autorizzasse fuori di paese il trasporto, costerà

Quello che può occorrere alla lotatura di
tutto il corpo . . . . » 6. — —
idem di due terzi della vita . . . . » 5. — —
idem di mezza la persona . . . . . » 4. — —
idem di un membro . . . . » 3. — —

N B. Quelli poi che per gravi incomodi fossero astretti di doversi fare amministrare il fango alla loro abitazione (il che si effettuerà propriamente quando siavene la urgenza assoluta) pagheranno il terzo di più del prezzo antedetto per le infangature entro le Terme

DOTT. P. CHIARI

A dì 9 Aprile 1853

Adunato il Consiglio del Comune di Lari in sufficiente numero di 20 per trattare ec. omissis ec.

Veduto il Regolamento disciplinare per lo Stabilimento balneare di Aqui presentato per la Municipale approvazione dal sig. Dott. Prospero Chiari Medico Direttore ed Affittuario dello Stabilimento medesimo.

Il Consiglio considerando che il detto Regolamento corrisponde in sostanza ai diritti competenti al Municipio sull' esercizio del Bagno di Aqui, e corrisponde parimente ai patti inseriti nel contratto di affitto; come altresì che le discipline le quali nel Regolamento stesso si contengono provvedono all' ordine ed alla regolarità delle bagnature. Dopo di essersi limitato de' riflessi che sopra, approva il Regolamento surripetuto compilato e redatto dal prefato sig. Dott. Chiari con partito di voti favorevoli 19, contrari 1, ordinando che la presente deliberazione debba essere annessa al Regolamento medesimo.

Il Gonfaloniere
G. FRANCHI.

Il Cancelliere Ministro del Censo
G. B. GIOVACCHINI.

Per copia conforme

ANALISI CHIMICA

delle Acque Termo-minerali del Bagno di Aqui eseguita dal Chiarissimo Professore Antonio Targioni Tozzetti nel **1848.**

Mille parti in peso dell'Acqua di questi Bagni contengono in peso le seguenti sostanze mineralizzatrici.

Gas acido carbonico.	0,2058
Cloruro di sodio	0,1445
Solfato di calce	0,3766
» di soda	0,7538
» di magnesia	1,1878
Carbonato di calce	0,6667
» di ferro } Fluoruro di calcio } tracce . . .	0,0000
Silice.	0,0817
Allumina	0,0874
Materia organica	0,0397
Acqua pura.	996,2863
Totale	1000,0000

Oppure considerata altrimenti questa quantità di Acqua minerale, come per esempio una libbra toscana (12 once) avremo che contieno in peso le suddette sostanze nella quantità che appresso.

	Grani
Acido carbonico libero centimetri cubici 31 82, eguali in peso a .	1,4225
Cloruro di sodio	0,7914
Solfato di calce	3,9854
» di soda	5,2103
» di magnesia	8,2108

Carbonato di calce	4,6082
» di ferro } tracce . . .	0,0000
Fluoruro di ferro }	
Silice.	0,5647
Allumina	0,6020
Materia organica	0,2744
Acqua pura	6886,3310
Totale once 12 — a grani	6912,0000

Le bolle di aria libera che si svolgono dal terreno ove scaturiscono le Acque in discorso, dalle opportune esperienze fatte sul luogo dal prefato sig. Prof. Targioni gli fu dato potere stabilire essere quell'aria, considerata a zero di temperatura ed a 0,m75 di pressione barometrica, un miscuglio di diversi gas nelle proporzioni seguenti:

Gas acido carbonico.	81,250
Azoto.	18,343
Ossigeno.	0,407
Totale	100,000

ANALISI CHIMICA

fatta sul fango lasciato dalle Acque dei Bagni di Aqui nelle colline Pisane.

Esaminato chimicamente questo fango, dice il sullodato Professore, darà indizio di contenere, come è ben naturale, alcune tracce ma appena sensibili dei sali che mineralizzano l'Acqua stessa del Bagno nella quale si forma... ma, prescindendo da queste levissime tracce dei detti sali, la qualità e quantità dei componenti il ridetto fango, così come si raccoglie dal deposito che si forma naturalmente, e nel modo che appresso in sequela delle esperienze chimiche fatte sul medesimo.

1.° Sabbia minuta silicea la quale resta intattaccata dall' acido nitrico in cui sciogliesi tutto il rimanente del fango	30,00
2.° Carbonato di calce	12,66
3.° Protossido di ferro.	57,34
Totale	100,00

In conseguenza di che, prosegue il Targioni, può considerarsi essere questo fango per più di una buona metà formato dal perossido di ferro, il quale dallo stato di carbonato di unossido in che l'acqua lo contiene al momento del suo nascere dal terreno, si riduce a questo ultimo stato di ossidazione, inquantochè l'Acqua trasportando dal suolo fuori il carbonato di protossido di ferro immediatamente lo abbandona per la perdita dell'acido carbonico tosto che è in contatto dell'aria e sotto l'influenza della luce, formando subito la molta quantità di detto perossido che costituisce il fango del quale restano tinte le pareti e le ghiaje del fondo dei grandi crateri, e le pareti pure dei Bagnetti, conserve ec., non meno che la biancheria di cui si servono i Bagnanti nelle loro immersioni.

ANALISI CHIMICA

dell' Acqua minerale del Pozzetto entro lo Stabilimento eseguita ugualmente dal Prof. Targioni suddetto.

Mille parti in peso di quest'Acqua contengono le seguenti sostanze parimente in peso.

Gas acido carbonico.	0,0554
Cloruro di sodio	0,2688
Solfato di calce	0,2170
» di magnesia	1,5883
Carbonato di calce	1,1357
Silice.	0,0090
Allumina	0,0184
	3,2925
Acqua	996,7075
Totale	1000,0000

Ossivvero ogni libbra di quest' aqua (12 once) contiene

	grani
Gas acido carbonico centimetri cubici 10,27 eguali in peso a	0,3829
Cloruro di sodio	1,8582
Solfato di calce	1,5000
» di magnesia	10,9782
Carbonato di calce	7,8497
Silice	0,0625
Allumina	0,1250
	22,7565
Acqua	6889,2436
Totale once 12 = a grani	6912,0000

ANALISI CHIMICA

dell'Acqua minerale acidula presso i Bagni di Aqui eseguita essa pure dal summentovato Prof. Targioni a cura dell'Affittuario Dott. Chiari, come anche quella del fango e che ora per la prima volta sono rese di pubblico diritto colla stampa.

Composizione di 1000 parti in peso di Acqua acidula

Cloruro di sodio	1,2645
Carbonato di calce	1,8764
» di magnesia	0,8331
Solfato di soda	0,8285
Silice	0,0391
Materie fisse	4,8416
Gas acido carbonico libero 767,42 centimetri cubici in peso . . .	0,3093
Somma delle sostanze che mineralizzano l'Acqua	5,1509
Acqua pura	994,8491
Totale	1000,0000

Oppure se si vuol conoscere la proporzione delle ridette sostanze che mineralizzano una libbra di Acqua si avrà.

Cloruro di sodio	8,7402
Carbonato di calce	12,9697
» di magnesia	5,7574
Solfato di soda	5,7266
Silice	0,2702
Materie fisse	33,4641

Materie fisse	33,4641
Gas acido carbonico libero 5304,40 centimetri cubici in peso	2,1788
Somma delle sostanze che mineralizzano l'Acqua	36,6429
Acqua pura	6876,3561
Totale	6912,0000.